

(N. 1188)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MILILLO, OTTOLENGHI, NEGRI, MARIOTTI, FENOALTEA,
PALUMBO Giuseppina, MARAZZITA e BARDELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1960

Provvedimenti di perequazione del trattamento economico spettante al personale delle Ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — È noto a tutti che la determinazione del trattamento economico dei ferrovieri dello Stato, in attività di servizio o in pensione, fatta con decreti del Presidente della Repubblica n. 19 e 20 (emanati l'11 gennaio 1956 in forza della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181) provocò gravi sperequazioni tra i vari gradi della categoria, con conseguente disagio e malcontento generale. Per rendersene conto, basti considerare che a base degli scatti di stipendio quei provvedimenti posero la valutazione dell'anzianità raggiunta nell'ultima qualifica o grado, trascurando il servizio prestato, magari per 20 o 30 anni, nelle qualifiche inferiori.

Con la legge 8 agosto 1957, n. 751, si è cercato di rimediare a tali anomalie prevedendo con l'articolo 1 il computo dell'anzianità sulla qualifica iniziale e su quella precedente e con l'articolo 2 la facoltà, per quelli fra i dipendenti, che nel calcolo delle loro retribuzioni si siano visti sopravanzare nello stipendio da colleghi di qualifica inferiore, di chiedere la

attribuzione della differenza a titolo di assegno *ad personam* pensionabile. Ma, a parte la stranezza, per non dire altro, di una norma che obbliga gli interessati a fare odiosi confronti personali e a segnalare i nomi dei colleghi inferiori di grado più fortunati, lo espediente non ha eliminato le ingiuste conseguenze del sistema, specie nei riguardi di quei ferrovieri — e sono tanti — che nella loro lunga carriera son passati attraverso una gamma di qualifiche più vasta di quella prevista o presupposta dalla legge n. 751.

E infatti le qualifiche che questa legge prende in considerazione sono soltanto la prima e l'ultima, con esclusione di quelle intermedie che pure possono aver assorbito molti anni di servizio.

Nè il problema è stato risolto con la successiva legge specifica del 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, che pur ovviando ad alcuni inconvenienti, ha lasciato le cose sostanzialmente invariate.

Ad illustrare la situazione ancor oggi risultante dalle disposizioni vigenti, valga qualche esempio:

1° esempio. — Personale dei Treni:

Un agente con la qualifica di frenatore, se rimane sempre nella stessa qualifica, dopo 40 anni raggiunge lo stipendio annuo di lire 810 mila. Se invece sviluppa la seguente carriera: anni 5 da frenatore, 3 da conduttore, 10 da conduttore principale, 12 da conduttore capo e 4 da conduttore capo di 1ª classe, al compimento dei 34 anni di effettivo servizio raggiunge lo stipendio di lire 802.800. Perciò, pur avendo conseguito una serie di promozioni, viene ad avere 7.000 lire annue in meno nei confronti del suo collega rimasto sempre nella qualifica di assunzione.

2° esempio. — Personale di Macchina:

Un agente assunto con la qualifica di aiuto macchinista che rimane nella qualifica di aiuto macchinista e macchinista di 3ª classe, dopo 40 anni di servizio raggiunge lo stipendio annuo di lire 931.500.

Ma un altro agente, che, assunto con la stessa qualifica (aiuto macchinista) rimane in questa e in quella di macchinista di 3ª classe per 22 anni, viene poi promosso macchinista di 2ª classe e rimane in questa 10 anni, diventato infine macchinista di 1ª classe, raggiunge solo lo stipendio di lire 921.825, venendo così a percepire 10 mila lire in meno del collega.

Di fronte a casi di questo genere, la necessità di correggere gli errati criteri fin qui seguiti non può essere contestata.

Ma vi è una ulteriore considerazione da fare. Nelle ferrovie dello Stato lo sviluppo della carriera avviene mediante concorsi in-

terni o per merito comparativo e cioè attraverso una severa selezione, che assicura alla Azienda la formazione e il ricambio dei numerosi quadri intermedi di cui ha bisogno. Ebbene, da quando sono operanti le nuove tabelle, non pochi di questi quadri hanno chiesto e chiedono all'Amministrazione di poter rinunciare alle promozioni loro spettanti, per timore che esse si risolvano in un danno economico ed in una conseguente diminuzione di prestigio nei confronti dei loro subordinati meglio retribuiti.

Ciò posto, con il presente provvedimento si intende appunto apprestare uno strumento legislativo che consenta di rimuovere le attuali disparità riliquidando stipendi e pensioni su una base di maggiore equità.

I singoli articoli non richiedono particolare illustrazione. Diremo solo che per quel che riguarda l'articolo 3 si è voluto estendere ai ferrovieri quanto la legge 27 maggio 1950, n. 324, ha previsto per i salariati non di ruolo e che per la decorrenza del provvedimento ai fini economici, ci è sembrato giusto adottare la data del 1º luglio 1959, come quella che meglio può contemperare gli interessi della categoria con la esigenza di contenere entro limiti ragionevoli gli oneri di bilancio.

Quanto alla copertura finanziaria, il suggerimento di attingere al fondo previsto dal capitolo 388 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro 1960-61 a noi appare il più idoneo. Comunque non può essere questa una difficoltà insuperabile, quando si tratti di ristabilire, in un ramo così importante e delicato della vita del Paese qual'è il settore ferroviario, quelle condizioni di serenità e di fiducia che costituiscono la condizione prima di un funzionamento efficiente in ogni azienda.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli stipendi previsti dalla tabella allegata alla legge 26 marzo 1958, n. 425, si riferiscono alle funzioni iniziali.

Art. 2.

Il quinto e sesto comma dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dal seguente:

« Ai dipendenti in servizio al 1° luglio 1959 lo stipendio viene determinato partendo dalla qualifica iniziale sulla base degli stipendi di cui all'allegato n. 5 ed applicando l'articolo 85 e le altre disposizioni relative alle promozioni e cambi di qualifica ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 196 della stessa legge 28 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Al personale già avventizio inquadrato nei ruoli organici con decorrenza precedente al 1° luglio 1959 viene conferito nella qualifica di inquadramento e ai soli fini della determinazione dello stipendio previsto dall'articolo 173, una maggiore anzianità pari al periodo di servizio non di ruolo prestato anteriormente alla data di inquadramento ».

Art. 4.

Qualora l'importo complessivo dello stipendio e dell'attuale assegno personale goduto alla data di entrata in vigore della presente legge risulti superiore allo stipendio spettante in applicazione del precedente articolo 2, la differenza è conservata sotto forma di assegno personale pensionabile non riasorbibile.

Art. 5.

Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1959, la pensione dev'essere riliquidata dopo aver determinato lo stipendio che avrebbero maturato all'atto del collocamento a riposo applicando gli articoli precedenti.

Qualora l'importo della pensione in godimento alla data in vigore della presente legge risulti superiore all'ammontare della pensione spettante in applicazione della presente legge, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno in corso alla data della sua entrata in vigore col fondo previsto del capitolo 388 del bilancio del Ministero del tesoro per il 1960-61 e per gli esercizi successivi con apposita iscrizione nei relativi stati di previsione dello stesso bilancio.

Art. 7.

La decorrenza degli effetti economici della presente legge è fissata al 1° luglio 1959.